

ATTO N. 623/BIS

Relazione della II Commissione Consiliare Permanente
ATTIVITA' ECONOMICHE E GOVERNO DEL TERRITORIO

Relatore Presidente Valerio Mancini

Relazione orale ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno

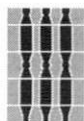
SULLA

Disegno di legge

*“Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22
(Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di
sorgente e termali)”*

Approvato dalla II Commissione consiliare permanente il 1 marzo 2021

Trasmesso alla Presidenza dell'Assemblea legislativa il 2 marzo 2021

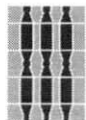


**COMUNICAZIONE DELLA II
COMMISSIONE CONSILIARE
PERMANENTE**

Si comunica che la II commissione consiliare permanente nella seduta tenutasi il 1 marzo 2021, ha esaminato in sede referente, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento interno, l'atto n. 623 (Disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale concernente "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali))" ed ha espresso a maggioranza dei consiglieri presenti e votanti parere favorevole sul testo emendato.

Ha deciso, inoltre, di incaricare di riferire all'Assemblea legislativa il Presidente Valerio Mancini e di autorizzare lo svolgimento orale della relazione, ai sensi dell'art. 27, comma 6 del Regolamento interno.

Si richiede infine l'iscrizione dell'atto medesimo all'o.d.g. dei lavori della prossima seduta consiliare.



(Schema di delibera proposto dalla I Commissione Consiliare permanente)

L'ASSEMBLEA LEGISLATIVA

VISTO il disegno di legge di iniziativa della Giunta regionale, concernente: "Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali)", depositata alla Presidenza dell'Assemblea legislativa in data 22 dicembre 2020 e assegnata, in pari data, per competenza alla II Commissione consiliare permanente, in sede redigente (ATTO N. 623);

ATTESO che il disegno di legge è rimesso alla discussione ed approvazione dell'Assemblea legislativa secondo il procedimento ordinario, ai sensi dell'articolo 28, comma 2 del Regolamento Interno;

ATTESO che sull'atto in parola sono state svolte audizioni con i soggetti individuati dalla Commissione, in data 13 e 15 gennaio 2021 e 10 e 17 febbraio 2021;

VISTI gli emendamenti presentati ed approvati in Commissione;

VISTO il parere e udita la relazione della II Commissione consiliare permanente illustrata oralmente ai sensi dell'articolo 27, comma 6 del Regolamento Interno dal relatore Presidente Valerio Mancini (ATTO N. 623 BIS);

VISTO il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici);

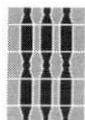
VISTA la legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi);

VISTA la legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);

VISTO il regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali);

VISTO lo Statuto regionale,

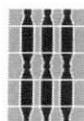
VISTO il Regolamento Interno dell'Assemblea legislativa;



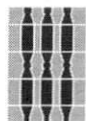
con votazione separata articolo per articolo,
nonché con votazione finale sull'intera
legge che ha registrato ... voti favorevoli, ...
voti contrari e ... voti di astensione, espressi
nei modi di legge dai ... Consiglieri presenti
e votanti

DELIBERA

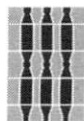
- di approvare la legge regionale concernente: "Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 22 dicembre 2008, n. 22 (Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e terminali)", composta di n. 18 articoli nel testo che segue:



TESTO PROPOSTO DALLA GIUNTA REGIONALE	TESTO APPROVATO DALLA II COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE
Art. 1 (Modificazione all' art. 1)	Art. 1 (Modificazione all' articolo 1)
1. Al comma 1 dell'articolo 1 della l.r. 22/2008, le parole: " <i>la utilizzazione</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>l'utilizzo</i> ".	1. idem
Art. 2 (Modificazioni all' art. 3)	Art. 2 (Modificazioni all' articolo 3)
1. Al comma 6 dell'articolo 3 della l.r. 22/2008, le parole: " <i>e la documentazione relativa alle spese sostenute ed alle opere eseguite per le finalità di cui all'articolo 11, comma 3.</i> " sono sostituite dalle seguenti: " <i>, lo studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23, nonché la documentazione relativa alle spese sostenute e alle opere eseguite per lo svolgimento dell'attività di ricerca.</i> ".	1. idem
Art. 3 (Integrazioni all' art. 4)	Art. 3 (Integrazioni all' articolo 4)
1. Al comma 1 dell'articolo 4 della l.r. 22/2008, dopo le parole: " <i>Il permesso di ricerca è rilasciato ad ogni soggetto che ne faccia richiesta</i> " sono inserite le seguenti: " <i>, sia esso pubblico o privato,</i> ".	1. idem
Art. 4 (Modificazioni all' art. 5)	Art. 4 (Modificazioni all' articolo 5)
1. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 22/2008, le parole: " <i>la capacità</i> "	1. idem



<i>tecnicoeconomica più idonea” sono sostituite dalle seguenti: “la capacità tecnico-economica più idonea”.</i>	
Art. 5 (Modificazioni all' art. 9)	Art. 5 (Modificazioni all' articolo 9)
1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, le parole: “ <i>al rilascio della relativa concessione.</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>al rilascio del provvedimento di concessione mineraria, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, della libertà di stabilimento, della trasparenza e non discriminazione.</i> ”.	1. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, le parole: “ <i>al rilascio della relativa concessione.</i> ” sono sostituite dalle seguenti: “ <i>al rilascio del provvedimento di concessione, previo esperimento di procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi di tutela della concorrenza, libertà di stabilimento, efficacia, imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, pubblicità, tutela dell'ambiente ed efficienza energetica.</i> ”.
	2. Al comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 22/2008, dopo le parole: “ <i>ad anni venticinque.</i> ”, sono aggiunte le seguenti: “ <i>E’ fatto salvo quanto previsto all’articolo 106, comma 11, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici).</i> ”.
Art. 6 (Sostituzione dell' art. 10)	Art. 6 (Sostituzione dell' articolo 10)
1. L'articolo 10 della l.r. 22/2008, è sostituito dal seguente:	1. idem
“ <i>Art. 10 Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.</i> ”	“ <i>Art. 10 Procedura di assegnazione della concessione per la coltivazione dei giacimenti.</i> ”
1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati	1. Ai fini del rilascio della concessione di coltivazione del giacimento, il dirigente del Servizio regionale avvia una procedura di evidenza pubblica, sulla base dei dati

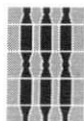


contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. ~~L'avviso della procedura di evidenza pubblica~~ determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, ~~i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata e gli elementi essenziali della convenzione concessoria.~~

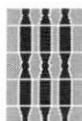
2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, ~~presentano~~ l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di

contenuti nella relazione di cui all'articolo 3, comma 6, individuando l'area interessata, che deve coincidere o essere inferiore all'area oggetto del permesso di ricerca, e la delimitazione delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23. L'avviso **della procedura di evidenza pubblica** è pubblicato almeno nell'Albo pretorio dei comuni interessati, nel sito istituzionale della Regione e nel Bollettino Ufficiale della Regione, anche al fine di eventuali osservazioni od opposizioni da parte di chiunque sia interessato. L'avviso determina i requisiti di partecipazione degli operatori e di presentazione delle offerte, **i criteri di selezione e valutazione delle offerte, la durata della concessione e la quantità massima di acqua estraibile di cui all'articolo 12, comma 5, lettere a) e b), gli elementi essenziali della convenzione concessoria ed evidenza altresì l'eventuale presenza di diritti di uso civico di cui alla legge 20 novembre 2017, n. 168 (Norme in materia di domini collettivi).**”.

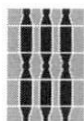
2. Entro il termine stabilito dall'avviso, i soggetti interessati, pubblici o privati, compreso il titolare del permesso di ricerca, **possono presentare** l'istanza di partecipazione alla procedura di evidenza pubblica finalizzata alla concessione di



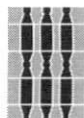
<i>coltivazione del giacimento, corredata:</i>	<i>coltivazione del giacimento, corredata:</i>
<i>a) dalla documentazione comprovante l'idoneità tecnica ed organizzativa, nonché la capacità economica e finanziaria ed ogni ulteriore titolo od elemento di valutazione richiesto dal capitolato della procedura di evidenza pubblica;</i>	<i>a)</i> <i>idem</i>
<i>b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;</i>	<i>b) dal piano industriale comprensivo del programma degli investimenti e relativo cronoprogramma che si intende realizzare per la coltivazione, l'utilizzazione, la tutela e la valorizzazione dell'acqua minerale naturale, di sorgente e termale, nonché per la promozione dello sviluppo qualificato del territorio, evidenziando altresì le ricadute economiche ed occupazionali e la compensazione dell'eventuale impatto che l'attività produce sul territorio medesimo;</i>
<i>c) dal Piano Economico Finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;</i>	<i>c) dal piano economico finanziario finalizzato a dimostrare la sostenibilità del piano industriale;</i>
<i>d) dall'ulteriore documentazione tecnica e amministrativa prevista dall'avviso pubblico.</i>	<i>d)</i> <i>idem</i>
<i>3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è</i>	<i>3. La concessione è assegnata con il criterio dell'offerta considerata più vantaggiosa in riferimento agli elementi di cui al comma 2, attraverso una valutazione comparativa delle istanze presentate ed è</i>



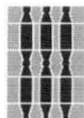
<i>subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13.</i>	<i>subordinata alla stipula di apposita convenzione tra la Regione e il concessionario ai sensi dell'articolo 13. La concessione non può essere rilasciata ai soggetti nei confronti dei quali ricorrono i motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del d.lgs. 50/2016.</i>
4. Il Direttore della struttura regionale competente indica, per la relativa nomina, i membri della commissione giudicatrice per la valutazione delle istanze della procedura di evidenza pubblica alla struttura regionale competente in materia di gare e contratti, nel rispetto delle regole di competenza e trasparenza individuate dalla normativa statale e regionale.	soppresso
5. Il concessionario è tenuto a corrispondere al titolare del permesso di ricerca una somma corrispondente al rimborso delle spese sostenute per lo svolgimento dell'attività di ricerca di cui all'articolo 3, comma 6, maggiorata del 10 per cento, a titolo di premio per la scoperta del giacimento, soltanto nel caso in cui, a seguito dell'espletamento della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 2, a cui anche il ricercatore partecipa, la concessione di coltivazione sia assegnata ad altro soggetto.	4. idem
6. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il	5. Prima dell'avvio della procedura di evidenza pubblica di cui al comma 1, il



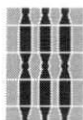
<i>dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 5 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura è tenuto al momento del rilascio della concessione di coltivazione, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.</i>	<i>dirigente del Servizio regionale stabilisce l'importo da corrispondere ai sensi del comma 5 al titolare del permesso di ricerca da esplicitare nell'avviso pubblico. Il vincitore della procedura, se soggetto diverso dal titolare del permesso di ricerca, è tenuto, al momento del rilascio della concessione di coltivazione, a produrre alla Regione l'attestazione dell'eseguito pagamento dell'indennità, o, in caso di mancata accettazione da parte del ricercatore, del deposito presso la Tesoreria regionale. In mancanza di tale adempimento, la concessione non viene rilasciata.</i>
Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 11)	Art. 7 (Abrogazione dell'articolo 11)
1. L'articolo 11 della l.r. 22/2008, è abrogato.	1. idem
Art. 8 (Modificazioni all'art. 12)	Art. 8 (Modificazioni all'articolo 12)
1. Al comma 1 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "<i>La concessione è rilasciata dal dirigente del Servizio regionale, nel rispetto</i>" sono sostituite dalle seguenti: "<i>Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale verifica il rispetto</i>".	1. idem
2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "<i>Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione</i>	2. Al comma 2 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: "<i>Il rilascio della concessione è subordinato all'acquisizione</i>



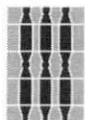
<i>del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.</i>" sono sostituite dalle seguenti: <i>"Il dirigente del Servizio regionale acquisisce preventivamente il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta."</i>	<i>del parere espresso dai Comuni, dalle Province interessate per territorio e dall'Autorità di Ambito territoriale competente in materia di ciclo idrico integrato. Il parere è reso entro quarantacinque giorni dalla richiesta.</i>" sono sostituite dalle seguenti: "Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica, il dirigente del Servizio regionale acquisisce, altresì, il parere espresso dai Comuni interessati per territorio e dall'Autorità Umbra per Rifiuti e Idrico. Il parere è reso entro trenta giorni dalla richiesta."
3. Al comma 4 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, le parole: <i>"L'istanza è pubblicata con le modalità di cui all'articolo 10, comma 3."</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Detta istanza è pubblicata per quindici giorni consecutivi nell'Albo Pretorio dei Comuni interessati. La pubblicazione è preceduta dall'avviso nel Bollettino Ufficiale della Regione a spese del richiedente."</i>	3. idem
4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, è sostituita dalla seguente: <i>"e) l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'articolo 10, comma 4."</i>	4. La lettera e) del comma 5 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, è sostituita dalla seguente: <i>"e) l'ammontare della somma corrispondente al rimborso delle spese di cui all'articolo 10, comma 5;"</i>.
	5. Il comma 6 dell'articolo 12 della l.r. 22/2008, è sostituito dal seguente: <i>"6. La concessione prevede l'eventuale partecipazione del concessionario ad interventi, azioni e misure finalizzate alla tutela del giacimento da attuare all'interno delle aree di salvaguardia di cui all'articolo 23 e il pagamento di eventuali indennità dovute ai proprietari dei terreni ricompresi all'interno delle aree di salvaguardia. Se le aree oggetto del permesso di</i>



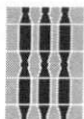
	<i>ricerca o della concessione ricadono in tutto o in parte sui beni di proprietà collettiva o gravati da diritti di uso civico di cui alla l. 168/2017, il ricercatore o il concessionario è chiamato a corrispondere agli enti gestori dei domini collettivi una indennità dovuta per la parte interessata dal mutamento di destinazione d'uso. Tale indennità è definita attraverso accordo preventivo, rispetto alla procedura di evidenza pubblica di cui all'articolo 10, tra la Regione, titolare del potere concessorio, e l'ente esponentiale interessato, titolare del diritto di uso civico.”.</i>
	Art. 9 (Modificazioni all'articolo 14)
	1. Al comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 22/2008, le parole: “programma di cui all'articolo 10, comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “programma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b),”.
Art. 9 (Abrogazione dell'articolo 17)	Art. 10 (Abrogazione dell'articolo 17)
1. L' articolo 17 della l.r. 22/2008, è abrogato.	1. idem
Art. 10 (Abrogazione dell'articolo 18)	Art. 11 (Abrogazione dell'articolo 18)
1. L' articolo 18 della l.r. 22/2008, è abrogato.	1. idem



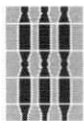
Art. 11 (Modificazioni e integrazioni all' art. 19)	Art. 12 (Modificazioni e integrazioni all' articolo 19)
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, è aggiunto il seguente:	1. Dopo il comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, è inserito il seguente:
<i>"1 bis. Il concessionario almeno ventiquattro mesi prima della scadenza è tenuto a presentare alla struttura regionale competente un rapporto di fine concessione relativo allo stato di consistenza delle pertinenze di cui all'articolo 15 ed uno studio quali-quantitativo del bacino idrogeologico utilizzato.".</i>	idem
2. Dopo il comma 2 dell'articolo 19 della l.r. 22/2008, sono aggiunti i seguenti:	2. idem
<i>"2 bis. La cessazione, in tutti i casi, comporta la messa in pristino dei luoghi alterati a spese del concessionario, salvo il diritto della Regione di beneficiare dei lavori eseguiti, funzionali all'utilizzazione.</i>	idem
<i>2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione mineraria, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.</i>	<i>2 ter. La Regione, alla cessazione della concessione, può stabilire con provvedimento motivato, per ragioni di pubblico interesse, di non procedere a ulteriori concessioni.</i>
<i>2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione mineraria, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle</i>	<i>2 quater. Il dirigente del Servizio regionale, qualora, alla cessazione della concessione, intenda assegnare ulteriori concessioni relativamente ai giacimenti in essa contenuti, previa valutazione delle</i>



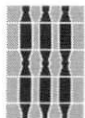
<i>potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della stessa, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui all'articolo 10 e all'articolo 12.</i>	<i>potenzialità dei bacini interessati anche sulla base del rapporto di fine concessione, avvia, almeno diciotto mesi prima della scadenza della concessione, un procedimento di evidenza pubblica secondo le modalità di cui agli articoli 10 e 12. In questo caso l'avviso prevede, nella valutazione delle offerte, una premialità per gli operatori che si impegnano ad utilizzare prioritariamente i lavoratori precedentemente occupati dal concessionario uscente.</i>
2 quinquies. Il nuovo concessionario ha diritto di servirsi di tutte le pertinenze di cui all'articolo 15 necessarie alla coltivazione del giacimento.	idem
2 sexies. Il concessionario scaduto non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione. ”.	2 sexies. Il titolare della concessione scaduta non ha diritto in nessun caso a rimborsi, compensi o indennità da parte della Regione. ”.
Art. 12 (Modificazioni e integrazioni all'art. 21)	Art. 13 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 21)
1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "<i>nel provvedimento di concessione,</i>" sono inserite le seguenti: "<i>tra cui in particolare il versamento in favore della Regione di un deposito cauzionale di cui all'articolo 14;</i>".	1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "<i>nel provvedimento di concessione,</i>" sono inserite le seguenti: "<i>, tra cui in particolare il versamento in favore della Regione del deposito cauzionale di cui all'articolo 14;</i>".
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "<i>di cui all'articolo 29</i>" sono inserite le seguenti:	2. idem



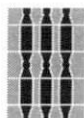
seguenti: <i>"per tre rate consecutive;"</i> .	
	3. Alla lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, il segno di punteggiatura "." è sostituito con: ";".
3. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, è aggiunta la seguente: <i>"h bis) manca rispetto del cronoprogramma degli investimenti"</i> .	4. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 21 della l.r. 22/2008, è aggiunta la seguente: <i>"h bis) non ha rispettato il cronoprogramma degli investimenti di cui all'articolo 10, comma 2, lettera b)."</i>
Art. 13 (Modificazioni e integrazioni all'art. 23)	Art. 14 (Modificazioni e integrazioni all'art. 23)
1. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008, le parole: <i>"Il dirigente del Servizio regionale,"</i> sono sostituite dalle seguenti: <i>"Prima dell'indizione della procedura di evidenza pubblica il dirigente del Servizio regionale,"</i> .	1. idem
2. Al comma 1 dell'articolo 23 della l.r. 22/2008, dopo le parole: <i>"le aree di salvaguardia"</i> sono inserite le seguenti: <i>", sulla base dello studio del bacino idrogeologico e relativa proposta di delimitazione delle stesse di cui all'articolo 3 comma 6,"</i> .	2. idem
Art. 14 (Modificazioni e integrazioni all'art. 29)	Art. 15 (Modificazioni e integrazioni all'articolo 29)
1. Il comma 4 dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, è abrogato.	1. idem
	2. Al comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, sono eliminate le parole: <i>"dell'articolo 29"</i>.
2. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, è aggiunto il seguente: <i>"4 ter. L'importo unitario dei</i>	3. Dopo il comma 4 bis dell'articolo 29 della l.r. 22/2008, è inserito il seguente: 4.bis.1



<i>diritti di cui ai commi 1 e 2 è adeguato automaticamente, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, accertata rispetto all'anno precedente. L'adeguamento non si applica nel caso in cui la variazione dell'indice annuale sia negativa."</i>	<i>idem</i>
Art. 15 (Modificazioni all'art. 39)	Art. 16 (Modificazioni all'articolo 39)
1. Al comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, dopo le parole: "di cui all'articolo 12, inclusa" sono inserite le seguenti: "la definizione degli elementi di cui all'articolo 10, comma 2, nonché".	1. La lettera a) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, è sostituita dalle seguenti: <i>"a) la disciplina del procedimento per il rilascio del permesso di ricerca di cui all'articolo 6, inclusa la specificazione della documentazione di cui all'articolo 4, comma 2;</i> <i>a bis) la disciplina del procedimento per il rilascio della concessione di cui all'articolo 12, inclusa la definizione degli elementi e la specificazione della documentazione di cui all'articolo 10, comma 2;</i> <i>a ter) la disciplina del procedimento di revoca del permesso di ricerca di cui all'articolo 8 e la disciplina del procedimento di revoca della concessione di cui</i>



	<i>all'articolo 22;”.</i>
2. Alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, le parole: “e all'articolo 11, comma 2” sono soppresse.	2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 39 della l.r. 22/2008, le parole: “ <i>e all'articolo 11, comma 2</i> ” sono soppresse.
Art. 16 (Norma transitoria)	Art. 17 (Norma transitoria)
1. Per le concessioni in scadenza entro il 30 giugno 2022 la struttura regionale competente avvia le relative procedure di evidenza pubblica entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.	1. idem
2. In caso di eventuali istanze di rinnovo pervenute presso la Regione prima dell'entrata in vigore della presente legge la struttura regionale competente avvia la procedura di evidenza pubblica ai sensi dell'articolo 5.	2. idem
3. Nel caso in cui alla data di entrata in vigore della presente legge la concessione sia scaduta o decorrano meno di 24 mesi alla scadenza, il concessionario uscente presenta il rapporto di fine concessione di cui all'articolo 11, comma 1 entro il termine fissato dal dirigente della struttura regionale competente.	3. idem
	4. La Giunta regionale aggiorna il regolamento regionale 20 febbraio 2019, n. 3 (Regolamento di attuazione della legge regionale 22 ottobre 2008, n. 22 – Norme per la ricerca, la coltivazione e l'utilizzo delle acque minerali naturali, di sorgente e termali) alle disposizioni della presente legge entro sei mesi dall'entrata in vigore della stessa.
Art. 17 (Entrata in vigore)	Art. 18 (Entrata in vigore)
1. La presente legge sarà pubblicata nel	



Bollettino Ufficiale della Regione.	soppresso
2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.	soppresso
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.	1. idem